

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANDREA GRITTI”

Via L.A. Muratori n.7 - 30173 Venezia – Mestre

Tel. 041.5350505 Fax 041.5350557

Cod. Mecc. VEIS018005 Cod.Fisc. 94016590278

e-mail: segreteria@istitutogritti.it



*PROTOCOLLO PROCEDURE DI COMUNICAZIONE E
DELL'ORGANIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO DISABILITA'*

IL COORDINATORE DI DIPARTIMENTO

Prof. Luigi Villani

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Emanuela Cecchettin

Introduzione

A cura del Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Cecchettin

La scuola è forse una delle poche comunità che resiste, in una società così fortemente disaggregata come la nostra.

E' una comunità professionale ed una comunità educativa, ed il Protocollo elaborato dal Dipartimento di Sostegno dell'Istituto Gritti ne è un significativo esempio: è rivolto ai docenti, affinché sia più trasparente ed efficace l'attività professionale che tutti, ma in particolare i docenti di sostegno, svolgono a favore degli alunni bisognosi di una maggiore attenzione, ma il suo fine ultimo è quello di agevolare e migliorare l'azione educativa nei confronti di quegli alunni, perché anche loro, segnati da problemi e difficoltà che potrebbero portare all'esclusione, si sentano appieno parte della comunità scolastica.

Una migliore collaborazione tra i docenti non è altro che un passo avanti, un passo in più verso quella scuola di tutti e di ciascuno che ancora riempie di significato la funzione della scuola pubblica nel nostro Paese.

*Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela Cecchettin*

PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE E DELLE PROCEDURE

Prendendo in prestito la definizione che l'informatica offre rispetto al termine protocollo, diremo che questo è un insieme di regole condivise e scritte con lo scopo di favorire la comunicazione tra una o più entità o parti che operano nello stesso ambiente lavorativo.

E' costituito da regole e procedure definite per tipologia e specificità con precisi compiti e finalità, così come viene inteso nell'ambito della gestione dell'organizzazione e fruizione del sostegno in una scuola/istituto.

Di fatto non è altro che un insieme di regole standard, norme approvate e linee guida indicate dall'organo superiore MIUR /USR Veneto /Istituto.

Tale protocollo ha, dunque, il compito di definire una giusta ed efficace comunicazione tra le parti, con lo scopo di rendere più semplice l'interscambio tra gli operatori, acquisendo attraverso l'accettazione e la condivisione delle procedure un modello operativo a tutto vantaggio dell'organizzazione dell'istituto e degli allievi disabili che lo frequentano.

*Il coordinatore di dipartimento
disabilità I.I.S. Gritti
Prof. Luigi Villani*

Cap.1

Norme di riferimento e impianto legislativo a favore degli allievi disabili

- *Dalla 517/77 alla legge 104/92 e ancor prima, la scuola ha cercato di avvicinarsi il più possibile agli alunni disabili garantendo attraverso norme legislative la conoscenza del funzionamento dei servizi.*
- *LA DISABILITA' a volte crea un' illogica distanza tra il disabile e i servizi, tra il disabile e Enti pubblici territoriali e tra questi e le famiglie. La causa di tale anomalia è il più delle volte da addebitare ad una non corretta conoscenza della norma e, il più delle volte, ad una comunicazione poco efficace.*
- *Per l'allievo con disabilità l'ingresso nel mondo della scuola è l'apoteosi del diritto all'istruzione, quindi, l'inizio di un percorso di integrazione e adattamento alla vita sociale che necessariamente deve concludersi con un progetto di vita. Progetto che lo inserisca come protagonista, prima nella scuola e poi nella società.*
- *Un percorso difficile che implica consapevolezza, accettazione e preparazione da parte di tutte le componenti che operano per l'integrazione ed inclusione del disabile.*
- *Per questo motivo si è voluto, con questa guida, dare un minimo di informazione su una tematica così importante e fondamentale, come l'integrazione scolastica dell'allievo disabile.*

Cap.2

LA CERTIFICAZIONE

CHE COS'E'

- *E' il documento conclusivo degli accertamenti clinici finalizzati a definire le menomazioni presenti in un alunno tali da comportare difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione scolastica e da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Tale certificazione consente di accedere agli interventi educativi, assistenziali (servizio di trasporto scolastico e di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione) e di sostegno previsti dalle vigenti disposizioni di legge (L. 104/92 art. 3, comma 5). Tale certificazione riguarda, però, dopo il D.P.C.M. 185/06, solo gli alunni con "minorazioni stabilizzate o progressive" .*

PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE

- *La richiesta può essere inoltrata, al momento della prima iscrizione a scuola o in qualunque momento dell'iter scolastico, all'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile della A.S.L. di competenza. Quest'ultima provvederà a rilasciare la certificazione alla famiglia dell'alunno o al diretto interessato, in caso di maggiore età, che a sua volta la consegnerà alla scuola all'atto dell'iscrizione.*

PREREQUISITI DI ACCESSO

- *L'individuazione può essere richiesta dal genitore (o dall'esercente la potestà parentale)*

CHI REDIGE IL DOCUMENTO

- *Il documento viene redatto dall'equipe multidisciplinare composta da: neuropsichiatra infantile, psicologo, assistente sociale, eventuale terapeuta della riabilitazione.*

CHE VALIDITA'

- *La certificazione ha validità fino alla sua eventuale revoca decisa dal gruppo di lavoro che si occupa dell'alunno, in ogni caso i genitori possono richiedere l'interruzione dei benefici previsti dalla L.104/92 in qualunque momento lo ritengano opportuno, attraverso una semplice richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico.*

Cap.3

DIAGNOSI FUNZIONALE

COS'E'

Il documento che attesta la situazione di handicap, ai fini dell'integrazione scolastica, è denominato Diagnosi Funzionale. Si tratta di un documento sanitario (disciplinato dall'art. 3 del D.P.R. 24/02/94) in cui viene descritto stato di salute, capacità, potenzialità e difficoltà dello sviluppo psicofisico dell'alunno certificato.

- *Sulla base della recente Intesa Stato-Regioni la Diagnosi Funzionale include il Profilo Dinamico Funzionale.*

QUANDO

La Diagnosi Funzionale deve essere predisposta entro il 30 luglio (D.P.C.M. 185/06 art. 3 comma 1 e L. 333/01 art.4 commi 1 e2) dell'anno precedente (ma sarebbe utile averla un paio di mesi prima), ad ogni passaggio di ciclo scolastico e aggiornata periodicamente.

- *La Diagnosi Funzionale è atto sottoposto alla legge di tutela della privacy.*



La Diagnosi Funzionale, in base all'art. 2 comma 2 dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20 marzo 2008, deve essere "redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF e si articola nelle seguenti parti:

- approfondimento anamnestico e clinico;*
- descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;*
- definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici, sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento;*
- individuazione delle tipologie delle competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale".*

La Diagnosi Funzionale non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit, bensì indica le aree di potenzialità dal punto di vista funzionale. Costituisce, dunque, il presupposto necessario per la stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI).

CHI LA REDIGE

Il documento viene redatto dall'Equipe multidisciplinare dell'Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile della A.S.L. di riferimento, (composta dal medico specialista in neuropsichiatria infantile, dallo psicologo dell'età evolutiva, dal terapeuta della riabilitazione e dagli operatori sociali in servizio presso la A.S.L.) che dovrebbe essere affiancata da un esperto in didattica speciale (insegnante specializzato per il sostegno) nominato dall'U.S.P. e da un operatore sociale del Piano di zona.

In ogni caso "la Diagnosi Funzionale viene sempre stesa dall'Unità Multidisciplinare in collaborazione con scuola e famiglia"(Intesa Stato-Regioni art.2 comma 2).

CHE VALIDITÀ HA

Il documento viene presentato, all'inizio dell'anno scolastico, in sede di incontro interprofessionale, promosso dal Capo di Istituto che lo presiede direttamente o tramite un proprio delegato. All'incontro partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto di integrazione: insegnanti di classe e di sostegno, operatori dell'equipe, genitori dell'alunno in situazione di handicap. Può essere nuovamente redatto se, nel corso dell'iter scolastico, le condizioni dello stato di salute dell'alunno si modificano in maniera sostanziale.

A COSA SERVE

E' uno strumento conoscitivo che, partendo dalla menomazione e dai suoi effetti sul soggetto, mira ad individuare l'insieme delle disabilità e delle capacità (con riferimento a recuperabilità, residui funzionali, settori vicarianti, ecc.) dello stesso. E' documento indispensabile al fine di poter accedere, in relazione ai bisogni dell'alunno disabile, agli interventi educativi, assistenziali e di sostegno necessari alla sua integrazione scolastica.

PROFILO DINAMICO FUNZIONALE

- **CHE COS'È**

È il documento, preliminare alla formulazione del Piano Educativo Individualizzato, che definisce la situazione di partenza,

Le informazioni devono essere sintetizzate e integrate attorno a quattro poli principali:

a) punti di forza, cioè livello raggiunto, abilità possedute adeguatamente

b) punti di forza, livelli raggiunti, abilità manifestata grazie alla mediazione positiva di fattori contestuali

c) deficit, cioè carenza, mancanza, incapacità o sviluppo inadeguato rispetto ai criteri e alle aspettative;

d) relazioni di influenza tra vari ambiti di funzionamento dell'alunno in situazione di disabilità.



CHI LO REDIGE

Il documento viene redatto dagli insegnanti con l'apporto dei genitori, dell'Unità multidisciplinare della A.S. di riferimento e delle altre figure professionali che si occupano dell'alunno (D.P.R.24/2/94). L'Unità multidisciplinare è composta da: medico specialista nella patologia, specialista in neuropsichiatria infantile, terapista della riabilitazione, psicologo, operatori sociale.

CHE VALIDITÀ HA?

Viene rielaborato ad ogni passaggio di ciclo scolastico o, in casi particolari, qualora si verificano delle sostanziali modifiche del quadro clinico.

QUANDO


Il primo documento di progettazione dell'integrazione viene redatto non oltre il 30 luglio precedente l'anno di iscrizione, per tutti gli alunni che frequentano la prima classe o il primo anno di scuola materna e per tutti quelli che vengono dichiarati in situazione di disabilità per la prima volta.

Cap.5

PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (P.E.I.)

CHE COS'E'

- Per ogni alunno con disabilità viene redatto il P.E.I., a volte denominato P.E.P. (Piano Educativo Personalizzato) al fine di individuare le proposte relative alle risorse necessarie: ore di sostegno, assistenza per l'autonomia e la comunicazione, ausili e sussidi didattici, assistenza igienica, etc. (D.P.R. del 24.02.94 art.5 comma 4).
- Si tratta di un documento nel quale vengono descritti gli interventi ed i percorsi integrati alla programmazione di classe e ciò coerentemente con gli orientamenti e le attività extrascolastiche di carattere riabilitativo e socio-educativo.
- Sulla base degli elementi desunti dalla Diagnosi Funzionale, si elabora ciò che non deve limitarsi al solo progetto didattico, ma è un vero e proprio progetto globale di vita in cui vengono descritti tutti gli interventi finalizzati all'integrazione scolastica e sociale dell'alunno in situazione di handicap per un determinato periodo (anno scolastico suddiviso in trimestri o quadrimestri), al termine del quale bisogna effettuare verifiche ed apportare eventuali modifiche (D.P.R. 24/2/94 art. 6 - L.104/92 – Conferenza Stato-Regioni 20.03.08 art. 3).



CHI LO REDIGE

- *Va discusso e redatto congiuntamente dal GLHO e cioè dagli operatori dell'A.S.L., compresi gli operatori addetti all'assistenza, dall'Equipe Pedagogica (ex Consiglio di classe) al completo, dai genitori affiancati da esperti loro referenti. Tutti i soggetti richiamati devono firmare per approvazione, compresi, dunque, i genitori.*

PASSAGGI DI ORDINE

- *Nei passaggi da un ordine di scuola al successivo, ove non sia stata ancora individuata la classe alla quale assegnare l'alunno, il Dirigente Scolastico nominerà al posto dell'equipe pedagogica alcuni docenti del GLHI o alcune funzioni strumentali.*
- *Al fine di garantire la continuità educativa , nelle scuole successive alla scuola dell'infanzia, per la predisposizione del PEI, deve essere presente almeno un docente della classe frequentata al momento (Intesa della Conferenza Stato-Regioni del 20.03.2008 art. 3).*

QUANDO

Il P.E.I. va redatto di norma entro la fine di novembre. Tale documento è da ritenersi flessibile, va monitorato e rivisto ogni 3 mesi. Il PEI deve essere sottoscritto dalla famiglia.

- *Sulla base del PEI il consiglio di classe predispone per ciascun alunno disabile certificato un piano educativo individualizzato.*

Il GLHO, con il parere vincolante dei genitori, (O.M. n° 90/2001 , art. 15, comma 5), può scegliere fra tre tipi di percorsi didattici:

- *Percorso “NORMALE”:* cioè riconducibile interamente al programma della classe;
- *Percorso “SEMPLIFICATO” o “per obiettivi minimi”:* si sostanzia nella riduzione o sostituzione di alcuni contenuti programmatici di alcune discipline (L.104/92 art. 16 comma 1), che se superato positivamente dà diritto al titolo legale di studio;
- *Percorso “DIFFERENZIATO”:* con contenuti, cioè estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni. In tale caso all’allievo sarà riconosciuto al termine del percorso scolastico un attestato di credito formativo. (O.M. n° 90/2001 , art. 15 e per gli attestati C.M. n° 125/01)

Il PEI deve essere obbligatoriamente predisposto e formulato con la partecipazione della scuola, equipe medica , ass. sociale, accudiente , famiglia.

deve contenere per ogni disciplina:

- I. Gli obiettivi didattici che si intendono realizzare,*
- II. Le strategie didattiche da seguire*
- III. I criteri per la valutazione dei risultati realizzati rispetto agli obiettivi ipotizzati*
- IV. Deve essere monitorato , può subire modificazioni e/o rifatto globalmente e valutato in chiusura dell’a.s.*

TUTELA DELLA PRIVACY

- *Le notizie sulle disabilità degli alunni, le certificazioni mediche, sono “dati sensibili” (L.675/96 art.22; Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 196/03; Prescrizione del Garante sul trattamento dei dati da parte delle scuole del 26/07/2005), ciò comporta per le istituzioni scolastiche il problema dell’applicazione della legge sulla privacy.*
- *Il Dirigente Scolastico, che è il “responsabile del trattamento”, può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell’alunno con disabilità e comunicarli agli organi competenti per l’erogazione degli interventi necessari all’integrazione scolastica (vedi Decreto Ministero Pubblica Istruzione n. 305 del 07/12/2006 emanato in attuazione del Codice in materia di dati personali).*
- *Il Dirigente Scolastico deve comunicare la Diagnosi Funzionale ai membri delle Equipe Pedagogiche ed ai componenti del GLHO (ex art. 12 comma 5 L. 104/92) per la formulazione del PEI .Tutti i soggetti coinvolti possono solo prendere annotazioni ma non duplicare la Diagnosi Funzionale, essi sono, in ogni caso, tenuti all’obbligo del segreto d’ufficio la cui violazione è sanzionata a livello penale.*
- *I genitori hanno sempre diritto di estrarre copie, a proprie spese, del PEI e di tutti i documenti relativi al percorso scolastico del figlio (L.241/90 art. 22 comma 1, art. 25).*

Cap.7

GRUPPO OPERATIVO SUL SINGOLO ALUNNO

G.L.H.O

CHE COS'E'

- *E' un gruppo di lavoro multidisciplinare (ex art. 12 comma 5 L.104/92) che, su convocazione del Dirigente Scolastico, previo accordo con gli operatori interessati, programma e verifica gli interventi per l'integrazione scolastica e il progetto di educativo globale (anche extrascolastico) specifici per il singolo alunno.*

CHE FUNZIONI HA

- *Il Gruppo H in linea generale programma e verifica le specifiche attività scolastiche ed extrascolastiche dell'alunno in situazione di handicap.*
- *Tra i compiti specifici di tale gruppo c'è quello di predisporre il P.E.I., di verificarne l'attuazione nonché l'efficacia dell'intervento scolastico (art.12 L104/92, commi 5 e 6 più Atto di Indirizzo D.P.R. del 24/02/94 art.4 e 5); valutare la opportunità di assegnare all'alunno il servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione, suggerendone le modalità di erogazione (ore settimanali necessarie), proporre eventuali modifiche all'erogazione del sostegno didattico.*



Cap.8

GRUPPO DI STUDIO E DI LAVORO D'ISTITUTO (GLHI)

CHE COS'E'

- *Presso le scuole di ogni ordine e grado il Dirigente Scolastico deve nominare il GLHI che ha compiti di organizzazione e di indirizzo.*

DA CHI E' COMPOSTO

- *Il GLHI è composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti degli insegnanti curricolari e di sostegno, dai rappresentanti degli Enti Locali (compresi gli assistenti per l'autonomia e la comunicazione), dai rappresentanti dei collaboratori scolastici impegnati nell'assistenza igienica, dai rappresentanti delle ASL, dai rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni, dai rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabilità, oltre che da rappresentanti degli studenti solo per la scuola secondaria di secondo grado.*

DA CHI VIENE ORGANIZZATO

- *Viene organizzato dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.*

QUANDO SI RIUNISCE

- *Si riunisce all'inizio dell'anno e in qualsiasi momento lo richiedano il Dirigente Scolastico, le famiglie o gli operatori scolastici.*

CHE FUNZIONI HA:

Il G.L.H.I., come previsto dall'art. 15 comma 2 della L.104/92, dalla C.M. 262/88 – par.2 e dal D.M. 122/94, ha il compito di:

- *creare rapporti con il territorio per la mappatura e la programmazione delle risorse;*
- *collaborare alle iniziative educative ed integrative predisposte nel Piano Educativo (L.104/92, art.15 comma 2);*
- *costituire un fascicolo personale degli alunni iscritti;*
- *analizzare la situazione complessiva dell'handicap nelle scuola di competenza;*
- *analizzare le risorse umane ed i materiali dell'Istituto al fine di predisporre interventi volti alla integrazione;*
- *formulare proposte per la formazione e l'aggiornamento del personale (art. 14. comma 7 della L.104/92);*
- *proporre ai Coordinatori dei Consigli di Classe i materiali e i sussidi didattici necessari agli allievi con difficoltà di apprendimento;*
- *produrre documenti inerenti l'integrazione scolastica;*
- *pubblicizzare le attività dell'Istituto e i materiali didattici prodotti.*

I DOCENTI CURRICOLARI

- *Affinché l'integrazione degli alunni con disabilità sia reale ed efficace occorre vi sia il coinvolgimento attivo e la presa in carico da parte degli insegnanti curricolari, i quali sono insegnanti di tutti gli alunni della classe (C.M. 78/03; Nota Ministeriale prot. n. 4088 del 2 ottobre 2002).*
- *Tutti gli interventi didattici inerenti al PEI “debbono coinvolgere l'intero corpo docente, e ciò superando la logica, purtroppo diffusa e ricorrente della delega del problema dell'integrazione al solo insegnante di sostegno” (Nota Ministeriale prot. n. 2407 dell'8 agosto 2002)*



Cap.10

IL DOCENTE DI SOSTEGNO

- *La figura dell'insegnante per le attività di sostegno è prevista nella scuola d'ogni ordine e grado (inclusi i corsi serali) (L.517/77; L. 270/82; C.M. n. 262/88).*
- *La sua attività è rivolta all'intera classe nella quale è iscritto l'alunno in situazione di disabilità.*
- *Insieme agli altri docenti della classe identifica i bisogni educativi speciali dell'alunno e attraverso il Gruppo GLHO propone e costruisce il Piano Educativo Individualizzato*
- *Il docente di sostegno ha il ruolo di facilitatore della comunicazione e della relazione tra i docenti, l'alunno con disabilità, gli alunni della classe e gli altri soggetti che interagiscono nel processo di integrazione (famiglia, personale A.S.L., educatori, mediatori, assistenti per l'autonomia e la comunicazione)*
- *Il docente di sostegno non surroga il doc. curricolare , non può essere considerato l'insegnante di ripetizione di questa o quell'altra disciplina. La sua figura professionale è di specialista delle metodologie, tecniche e strategie metodologiche atte a facilitare l'acquisizione degli apprendimenti disciplinari. In sintesi non è un tuttologo disciplinare , ma ha il compito di intervenire a favore dell'allievo/a disabile e dell'intera classe, attraverso la norma, gli assetti pedagogici e metodologici, con lo scopo di attivare un progetto di vita finalizzato all'acquisizione dell'autonomia sociale e del successo formativo dell'allievo disabile e del benessere della classe.*

- *La formulazione dell'orario del docente di sostegno, viene concordata in sede dei c.d.c., tenendo presente :*
 1. *le gravità,*
 2. *la sicurezza,*
 3. *l'impianto organizzativo definito nell'ambito del protocollo disabilità e le indicazioni di massima per le attività di sostegno disciplinare/metodologico.*

- *inoltre egli partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, di classe e dei collegi-docenti.*

- *E' il Dirigente Scolastico che, su proposta del GLHO (vd. DPCM 185/06), sentito il parere del GLHI, assegna l'insegnante di sostegno alla classe e ciò in contitolarità con i curricolari*

ASSISTENTE PER L'AUTONOMIA E DELLA COMUNICAZIONE

CHI GESTISCE IL SERVIZIO

- *Se vi è bisogno di Assistenza per l'autonomia e comunicazione all'interno dell'orario scolastico, sarà compito del Dirigente Scolastico inviare la documentazione al Comune di residenza dell'alunno (per la scuola dell'obbligo) o al Comune ove ha sede l'istituto (per la scuola superiore) affinché venga designato un operatore che pur non facendo parte del corpo docente si inserirà nella attività scolastiche.*
- *Il servizio di Assistenza per l'autonomia e la comunicazione viene gestito a livello tecnico-amministrativo dai Comuni che utilizzano, solo per le scuole superiori, i finanziamenti Provinciali e Regionali.*

PER QUANTE ORE

- *Il numero di ore di assistenza da richiedere viene deciso dal G.L.H.O. sulla base della Diagnosi Clinica e dell'analisi dei bisogni concreti dell'alunno.*
- *In ogni caso l'assegnazione delle ore di assistenza avverrà sempre nel rispetto dell'obiettivo primario per cui viene attivato vale a dire l'integrazione dell'alunno in situazione di disabilità.*

TRASPORTO

CHI FORNISCE IL SERVIZIO

- *Il trasporto per gli studenti disabili è garantito gratuitamente dal Comune di residenza gli studenti della scuola dell'obbligo, per il percorso da casa a scuola e viceversa, mediante pulmino attrezzato per gli specifici bisogni.*
- *Solo per la gestione del servizio di trasporto scolastico agli studenti delle scuole superiori i Comuni utilizzano fondi provinciali e regionali (D.lgs 112/98; L.328/00;L-142/90; Conferenza Stato-Regioni del 20.03.2008, art.4).*

COME SI ACCEDE

- *Segnalata alla scuola la necessità del trasporto, questa si attiverà immediatamente per la richiesta all'Ente locale competente, il quale, non appena in possesso della documentazione necessaria sarà in grado di gestire a livello tecnico- amministrativo, l'intero servizio a partire dall'accertamento del diritto alla prestazione fino all'erogazione dello stesso.*
- *Agli studenti delle scuola superiori, per comprovata impossibilità di provvedere a mezzo pubblici servizi, è previsto il rimborso del trasporto scolastico "ad personam" da parte dello stesso Comune di residenza dell'alunno, previa certificazione delle effettive ore di presenza scolastica e sulla base di specifici parametri di calcolo.*



MATERIALI ED AUSILI

- *Le scuole devono essere dotate di attrezzature ed ausili, anche tecnologici; spaziando, dunque, dai materiali non strutturati fino ai più sofisticati ausili elettronici (art. 13 comma 1, lettera b della L.104/92).*
- *Sarà compito del gruppo di lavoro d'istituto (GLHI) individuare i tipi di materiali occorrenti.*
- *I fondi utilizzabili sono quelli assegnati dagli Enti Locali sulla base delle leggi regionali per il diritto allo studio e quelli stanziati dalla L. 104/92 ed assegnati per questo scopo dal Ministero del Tesoro direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.*
- *Per l'adozione dei libri di testo per alunni con disabilità visiva è stata emanata la nota prot. 2123 del 21 febbraio 2008 da parte del Ministero della Pubblica Istruzione che ha fornito così specifici elementi informativi e criteri per l'adozione dei libri di testo per studenti ipovedenti e ciechi. La scadenza è sempre in anticipo rispetto alle altre in quanto deve consentire alle stamperie di predisporre le versioni in Braille o in carattere ingranditi.*

La circolare di riferimento per il 2008 è la n. 9 del 15 gennaio. Le adozioni dovevano essere fatte entro il 31 marzo.

- *Per la sordità è indispensabile fornire i sistemi FM scuola (prodotti quasi esclusivamente dalla Fonac) all'entrata nel sistema scolastico.*

Questi consistono in un microfono indossato dall'insegnante che amplifica il residuo uditivo permettendo una maggiore discriminazione dei suoni e i relativi benefici nell'acquisizione del linguaggio e nello sviluppo cognitivo dell'allievo. Tale microfono è a carico dell'ASL dietro prescrizione medica.

GITE SCOLASTICHE

- *“Le gite rappresentano un'opportunità fondamentale per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”.*

(Nota Ministeriale 11 aprile 2002, n. 645 che richiama le Circolari Ministeriali 14 ottobre 1992, n. 291 - 2 ottobre 1996, n. 623).

- *IL Dirigente Scolastico deve garantire la realizzazione della gita:*

la Nota Ministeriale precisa al punto 5 :

“a) l'Istituzione Scolastica, per una corretta e funzionale organizzazione, nonché per la determinazione del costo del viaggio, comunicherà all'Agenzia di Viaggi la presenza di allievi in situazione di disabilità, i relativi servizi necessari e l'eventuale presenza di assistenti educatori culturali;

b) agli allievi in situazione di disabilità e agli assistenti educatori culturali dovranno essere forniti i servizi idonei, secondo la normativa vigente in materia”.

Al punto 9 si precisa che:

“i viaggi d'istruzione potranno essere effettuati con qualsiasi mezzo idoneo di trasporto”.

- *Ciò significa che deve essere anche accessibile, qualora vi siano alunni su sedia a ruote.*

(Pertanto, l'agenzia di viaggi dovrà fornire, a seconda dei casi, un pullman con sollevatore, orari di treni con vetture accessibili, nonché, tramite preavviso alle Ferrovie dello Stato, stazioni con sollevatori mobili, qualora le carrozze ferroviarie

non li abbiano incorporati, richiesta di pre-imbarco agli aeroporti per la prevista assistenza di viaggio alle persone con disabilità).

- *Il punto 12 prevede che per gli accompagnatori vi sia una gratuità per ogni 15 alunni paganti. Dato il diritto alle pari opportunità, l'alunno con disabilità non deve, in via di principio, pagare la persona che l'accompagna.*
- *L'accompagnatore non deve essere necessariamente l'insegnante dell'attività di sostegno, ma può essere un qualunque membro della Comunità scolastica (docenti, personale ausiliario, familiari). Qualora in una classe di Scuola superiore vi sia un compagno maggiorenne, che offra la sua disponibilità, può essere egli stesso l'accompagnatore, facilitando, così, una più autonoma e normale partecipazione del compagno. (Cost. art. 3 comma 2; L. 67/06 sulla non discriminazione sociale delle persone con disabilità).*

ISTRUZIONE A DOMICILIO

- *Gli alunni con o senza disabilità che sono impossibilitati per ragioni di carenze immunitarie o per necessità di salute, certificati dalla autorità sanitaria, a frequentare la scuola per un periodo superiore a 30 giorni, hanno diritto a concordare con la scuola un programma con l'invio a domicilio di docenti per qualche ora settimanale.*

- *Qualora questi svolgano le ore di docenza in aggiunta all'orario di servizio hanno diritto al pagamento dello straordinario.*

- *La convenzione può anche prevedere l'attivazione di un computer con telecamere per seguire le lezioni in classe, sempre che vi sia il consenso dei docenti e dei genitori degli alunni.*

- *I compiti scritti possono essere inviati on-line ai docenti e da questi restituiti corretti. (C.M. n° 84/02, C.M. n°56/03 e D.D.G. del 13/10/2004)*

VALUTAZIONE ED ESAMI

- *Nella scuola il criterio di valutazione utilizzato è il medesimo per tutti gli alunni e si basa sul raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione della classe o dal PEI .*
- *Viene effettuata, dunque, per gli studenti con disabilità da tutti gli Insegnanti e NON dal solo Insegnante di Sostegno sulla base del P.E.I. (art.16 comma 1 della L. 104/92).*
- *Sulla base del Piano di Studi individualizzato occorre predisporre “prove d’esami corrispondenti agli insegnamenti impartiti, che valgano a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di apprendimento iniziali”. (art. 16 comma 2 della L. 104/92).*
- *La norma precisa che deve essere evidenziato se per talune discipline sono stati adottati “particolari criteri didattici” e dispone ancora che occorre indicare quali attività integrative o di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione dei contenuti parziali di alcune discipline. (art. 16 comma 1 della L. 104/92).*

VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

- *Per la scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO , allo stato, sono possibili due modalità di valutazione:*
- *1. percorso normale: come tutti i compagni;*
- *2. percorso "semplificato" o "per obiettivi minimi": cioè con la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici di alcune discipline (L. n° 104/92 , art. 16, comma 1), che dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio. L' "obiettivo minimo" da raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che vengono prefissate e valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti (corrispondenti ad un voto pari al 6) anche per gli altri compagni;*
- *3. percorso "differenziato": cioè con contenuti estremamente ridotti o differenti da quelli dei compagni. Il raggiungimento degli obiettivi del PSP differenziato dà diritto solo al rilascio di un attestato con la certificazione dei crediti formativi maturati (O.M. n° 90/2001 , art. 15 e per gli attestati C.M. n° 125/01).*

VALUTAZIONE ORDINARIA E DIFFERENZIATA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

L' O.M. 90/2001 , art. 15 comma 4 prevede anche che "qualora durante il successivo anno scolastico vengano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera" il passaggio ad uno dei due percorsi precedenti "senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti."

Per quanto riguarda la valutazione, nei primi due percorsi possono svolgersi prove con tempi più lunghi e/o "equipollenti", cioè con modalità diverse da quelle tradizionali scritte ed orali, che però debbono garantire la valutazione degli apprendimenti dello stesso livello dei compagni (L. n° 104/92 , art. 16, comma 3); nel terzo percorso oltre a queste possibilità, anche le prove di valutazione

I.I.S. GRITTI-FOSCARI

- *O.M. 90/2001, art. 15 comma 4: "Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico e, eccezionalmente fisico e sensoriale, il Piano Educativo Individualizzato sia diversificato in funzione di obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai programmi ministeriali, il Consiglio di Classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del citato Piano Educativo Individualizzato e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI (e del conseguente Piano degli Studi Personalizzato). Gli alunni valutati in modo differenziato come sopra possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte svolgendo prove differenziate, omogenee al percorso svolto, finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilità acquisite.*
- *Tale attestazione può costituire, in particolare quando il PEI preveda esperienza di orientamento, di tirocinio, di stage, di inserimento lavorativo, un credito formativo spendibile nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito delle intese con le Regioni e gli Enti locali.*

- *Qualora durante il successivo anno scolastico siano accertati livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi previsti dai programmi ministeriali, il Consiglio di classe delibera in conformità dei precedenti art. 12 e 13, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti. Al termine della frequenza dell'ultimo anno di corso, essendo in possesso di crediti formativi, possono sostenere l'Esame di Stato sulla base di prove differenziate coerenti con il percorso svolto e finalizzate solo al rilascio dell'attestazione, di cui all'art. 13 del Regolamento".*

ESAMI FINALI DI STATO

La summenzionata Ordinanza prevede che debbano essere adempiute le seguenti operazioni:

1. Il Consiglio di classe deve stendere entro il 15 maggio una relazione di presentazione dell'alunno con disabilità alla Commissione Esaminatrice, contenente le seguenti informazioni:

- *descrizione del deficit e della disabilità*
- *descrizione del percorso realizzato dall'alunno:*
 - ✦ *a) conoscenze, abilità e competenze raggiunte*
 - ✦ *b) difficoltà incontrate, se e come sono state superate*
 - ✦ *c) discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici;*
 - ✦ *d) percorsi equipollenti eventualmente svolti;*
 - ✦ *e) attività integrative di sostegno poste in essere, anche in sostituzione parziale o totale di alcune discipline;*
 - ✦ *f) risorse utilizzate (docente di sostegno, assistente per l'autonomia e la comunicazione, ausili, tecnologie ecc.);*

✦ g) qualsiasi altra informazione che il c.d.c. ritenga utile far pervenire alla commissione.

➤ esposizione delle modalità di formulazione e di realizzazione delle prove per le valutazioni, e precisamente:

✦ a) con quali tecnologie;

✦ b) con quali strumenti;

✦ c) con quali modalità;

✦ d) con quali contenuti;

✦ e) con quale assistenza: questo punto deve essere esposto in modo chiaro ed esauriente, al fine di non suscitare fraintendimenti di legge

➤ Segnaliamo che la parte della relazione riguardante l'alunno con disabilità è opportuna sia scritta separatamente dalla relazione generale dandone atto nel processo verbale.

Ciò perché per legge la relazione generale deve essere data a tutti gli alunni ed affissa all'albo e quindi verrebbe violata la privacy degli alunni con disabilità.

➤ La Commissione giudicatrice, dopo aver esaminato la documentazione, deve predisporre le prove equipollenti e, ove necessario, quelle relative al percorso differenziato con le modalità indicate dall'Équipe Pedagogica, anche avvalendosi della consulenza di personale esperto. Nel caso in cui la commissione decida in senso contrario all'Équipe Pedagogica, deve motivare per iscritto la propria decisione.

➤ Poiché le prove dell'esame di stato devono essere svolte mettendo il candidato nelle migliori condizioni psicofisiche, prevedere l'assistenza dell'insegnante di sostegno, che di norma è la stessa persona che ha seguito l'alunno durante l'anno scolastico la quale può essere membro della commissione solo se, avendone i requisiti, è designato dall'Équipe pedagogica

della propria classe. Tale figura deve essere indicata dall'Équipe Pedagogica nella relazione da presentare alla commissione.

➤ Le prove equipollenti (C.M. 163/83 e s.m.) consistono nella sostituzione di elaborati scritti con questionari da completare, nella sostituzione di un colloquio con una prova scritta, nell'uso di strumenti tecnici, nello svolgimento di contenuti culturali diversi da quelli delle prove ufficiali. Tali prove sono diverse nei modi di accertamento, ma non nei risultati. **A questo proposito una sentenza stabilisce che: "È illegittimo il giudizio di non maturità espresso dalla commissione esaminatrice nei confronti di un alunno portatore di handicap a causa di insufficienze nelle prove scritte, quando dette insufficienze siano correlate all'handicap e l'amministrazione scolastica non abbia chiarito la ragione per la quale il candidato non è stato sottoposto a prove scritte equipollenti, come previsto, tra l'altro, dall'art. 318, t.u. n. 297 del 1994". T.A.R. Piemonte, sez. I, 23 novembre 2005, n. 3759**

➤ Qualora l'alunno segua una programmazione non riconducibile al programma della classe cioè che non consente il rilascio di un titolo di studio, gli apprendimenti dei contenuti del P.E.I. vanno valutati . I voti sono riferiti al P.E.I. e non ai programmi ministeriali, come viene riportato in calce alla pagella.

➤ Non deve invece farsi alcuna annotazione sui tabelloni esposti nell'albo della scuola.

Gli alunni che seguono un P.E.I. non riconducibile al programma della classe possono essere come tutti, promossi o ripetenti. In caso di esito positivo, gli alunni vengono «ammessi alla frequenza della classe successiva»

ULTERIORI CHIARIMENTI

Tratto da orizzonte docenti / rivista telematica

Chiarimenti sulla Programmazione Semplificata (Obiettivi Minimi) e Differenziata (Obiettivi Differenziati, non riconducibili ai programmi della classe). Ci sono due percorsi da seguire: nel primo gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe, nel secondo gli obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo.

I percorsi sono 2: Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali e Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali per quella precisa classe in cui è inserito l'alunno disabile, o con difficoltà di apprendimento....

Primo percorso

Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001).

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere:

1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di stato.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. MEZZI DIVERSI: le prove possono essere ad esempio svolte con l'ausilio di apparecchiature informatiche (vedi DSA).
2. MODALITA' DIVERSE: il Consiglio di Classe può predisporre prove utilizzando modalità diverse (es. Prove strutturate: risposta multipla, Vero/Falso, ecc.).

3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO: il Consiglio di Classe entro il 15 Maggio predispone una prova studiata ad hoc o trasformare le prove del Ministero in sede d'esame (la mattina stessa).

(Commi 7e 8 dell'art. 15 O.M. n. 90 del 21/5/ 2001, D.M. 26/8/81, art. 16 L. 104/92 , parere del Consiglio di Stato n. 348/91).

4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte (comma 9 art. 15 dell'O.M. 90, comma 3 dell'art. 318 del D.L.vo n. 297/94).

Gli assistenti all'autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).

Durante lo svolgimento delle prove d'esame l'insegnante di sostegno fa parte della Commissione.

Nella classe quinta la presenza dello stesso è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la presenza del sostegno.

Gli alunni partecipano a pieno titolo agli esami di qualifica e di stato e acquisiscono il titolo di Studio.

Secondo percorso

Programmazione differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibile ai programmi ministeriali.

E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge,

nelle certificazioni rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 O.M. 90 del 21/5/2001).

Possono partecipare agli esami di qualifica e di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).

Gli alunni di terza classe degli istituti professionali possono frequentare lezioni ed attività della classe successiva sulla base di un progetto che può prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione professionale, con la conseguente acquisizione del credito formativo.(art. 15, comma 4, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Tali percorsi, successivi alla classe terza, possono essere programmati senza il possesso del diploma di qualifica.

Conclusioni e considerazioni

Poiché al centro dell'attività scolastica rimane sempre e comunque l'alunno e il suo progetto di vita, per una sua più adeguata maturazione si può collegialmente decidere di dedicare maggior tempo-scuola alle materie caratterizzanti il suo percorso di studi.

Ciò si rende utile quando non sussistono i presupposti di apprendimento riconducibili globalmente ai programmi ministeriali e risulta importante che l'alunno maturi maggiormente le competenze acquisite, consolidi la stima nelle proprie capacità, sviluppi la sua crescita personale ed accresca una maggiore socializzazione.

E' altresì possibile prevedere un percorso differenziato nei primi anni di scuola e successivamente, ove il Consiglio di Classe riscontri che l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o globalmente corrispondenti, passare ad un percorso con obiettivi minimi, senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline dell'anno o degli anni precedenti (comma 4 art. 15 dell'O.M. 90 del 21/5/2001).

Pertanto, se ci fossero le condizioni, è possibile cambiare, nel percorso scolastico, la programmazione da differenziata in obiettivi minimi e viceversa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Accesso al Sistema Scolastico

L.517/77 Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico.

Sentenza della Corte Costituzionale 215/87 (Diritto di frequenza degli alunni disabili nella scuola superiore).

Frequenza Scolastica

L. 104/92 Legge-quadro per l'assistenza e i diritti delle persone handicappate

D.P.R. 24/2/94 Atto di indirizzo relativo ai compiti delle ASL...

Accordi di Programma 30/11/96

C.M. 250/85

D.M. 26/8/81

Parere del Consiglio di Stato n. 348/91

D.L.vo n. 297/94

D.M. 25/5/95 n. 170

Uscita dal Sistema Scolastico

L.104/92

L.68/99 (Collocamento al lavoro)

L.328/2000 (art.14: tutti gli Operatori competenti ULSS, Scuola, Enti Locali, sono coinvolti nella definizione del progetto di vita dell'alunno certificato).

Valutazione

D.L.vo 297/1994, art. 318

O.M. n. 90/2001

La valutazione deve essere riferita ai progressi personali dell'alunno secondo le sue peculiarità e potenzialità

INDICE

- Introduzione del Dirigente scolastico
- Protocollo di comunicazione e delle procedure
- Cap.1 Norme di riferimento e impianto legislativo a favore degli allievi disabili
- Cap.2 La certificazione
- Cap.3 Diagnosi Funzionale
- Cap.4 Profilo dinamico funzionale
- Cap.5 Piano educativo individualizzato
- Cap.6 Tutela della Privacy
- Cap.7 Gruppo operativo sul singolo alunno (GLHO)
- Cap. 8 Gruppo di studio e di lavoro d'istituto (GLHI)
- Cap. 9 I docenti curricolari
- Cap.10 Il docente di sostegno
- Cap.11 Assistente per l'autonomia e della comunicazione
- Cap.12 Il trasporto
- Cap.13 Materiali ed ausili
- Cap.14 Gite scolastiche
- Cap.15 Istruzione a domicilio
- Cap.16 Valutazioni ed esami
- Cap.17 Ulteriori chiarimenti